

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

ANALISI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

PARMA
11 NOVEMBRE 2016

Avv. Francesca Ottavi – Direzione Legislazione Opere Pubbliche

**Principali novità e/o criticità di interesse per
il settore dei lavori pubblici.**

Avv. Francesca Ottavi – Direzione Legislazione Opere Pubbliche

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA RIFORMA

- **RAZIONALIZZAZIONE, SEMPLIFICAZIONE** della normativa e delle procedure
- Maggiore tutela della **TRASPARENZA, CONCORRENZA E LEGALITA' (PIU' POTERI ALL'ANAC)**
- **MIGLIORE QUALIFICAZIONE** di tutti i soggetti coinvolti (imprese, progettisti, stazioni appaltanti)
- Aumento della **DISCREZIONALITA'** in capo alle stazioni appaltanti (visione comunitaria)

PUNTI CHIAVE DELLA RIFORMA

- 1) **DIBATTITO PUBBLICO (ART. 22)**
- 2) **LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE- BIM**
- 3) **ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO (ART. 35)**
- 4) **DISCIPLINA DEGLI APPALTI SOTTOSOGLIA (ART. 36)**
- 5) **QUALIFICAZIONE E AGGREGAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI (ARTT 36,37)**
- 6) **DIVIETO DI APPALTO INTEGRATO (ART.59)**
- 7) **NOMINA ESTERNA DEI COMMISSARI DI GARA NELL'OEPV (ARTT 77/78)**
- 8) **MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 80)**
- 9) **SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 5)**
- 10) **AVVALIMENTO (ART. 89)**
- 11) **SISTEMA DELLE GARANZIE (ARTT. 93, 103 E 104)**
- 12) **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (ARTT. 95 E 97)**
- 13) **SUBAPPALTO**
- 14) **NUOVO RUOLO DELL'ANAC (ART. 211, 213)**
- 15) **AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE: REGIME TRANSITORIO E ABROGAZIONI (ARTT. 216, 217)**

Art. 23 – Livelli della Progettazione

Nel caso di appalti e concessioni di lavori, l'articolo 23 prevede un'articolazione su 3 livelli di progettazione:

- 1) **progetto di fattibilità tecnica ed economica,**
- 2) **progetto definitivo;**
- 3) **progetto esecutivo.**

La nuova denominazione utilizzata **per il primo livello di progettazione** **sostituisce la progettazione preliminare, prevista nella precedente disciplina.**

Per quanto riguarda **la progettazione definitiva ed esecutiva, la disposizione prevede che debbano essere svolte preferibilmente dal medesimo soggetto**, al fine di garantire una complessiva omogeneità e coerenza della progettazione (comma 12).

Al fine di dare un maggiore contenuto ai tre livelli progettuali, viene prevista, poi, la successiva adozione di un **decreto del Ministero delle infrastrutture**, con riferimento al quale, tuttavia, manca qualsiasi termine (comma 3); nelle more della sua adozione continueranno ad applicarsi le pertinenti disposizioni del D.P.R. 207/2010 (cfr. analisi dell'art. 216).

Avv. Francesca Ottavi – Direzione Legislazione Opere Pubbliche

IL BIM

Con particolare riferimento alle nuove opere e agli interventi di recupero e riqualificazione o varianti, che riguardino prioritariamente lavori complessi, è previsto che le stazioni appaltanti possano richiedere il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nell'ambito dei quali è incluso anche l'uso del **Building Information Modeling - BIM** (comma 13).

Tale uso può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato.

Anche in questo caso, per le modalità ed i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi, è fatto **rinvio ad un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, da emanarsi entro il 31 luglio 2016. L'obbligatorietà sarà valutata in relazione alla tipologia delle opere e alla strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni.

In ogni caso, l'utilizzo di dette metodologie costituisce elemento premiante ai fini della qualificazione della stazione appaltante (comma 13, con riferimento all'art. 38).

Avv. Francesca Ottavi – Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Art. 35 – Anticipazione del corrispettivo

Il comma 18 della disposizione introduce, a regime, l'istituto dell'anticipazione del corrispettivo pari al **20% sul valore stimato dell'appalto**.

L'anticipazione deve essere corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, e viene recuperata progressivamente da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore **decade dall'anticipazione**, con obbligo di restituzione, **se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili**, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Valutazione associativa

Positiva. L'introduzione a regime dell'anticipazione, fortemente auspicata dall'ANCE, consente alle imprese di disporre delle risorse finanziarie necessarie a dare avvio al cantiere e di onorare puntualmente i propri impegni nei confronti dei dipendenti e dei fornitori, ricorrendo solo in minima parte al difficile e costoso credito bancario.

Art. 36 – Contratti sotto soglia

a) Procedure di affidamento ed esecuzione di lavori

L'articolo 36 disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture "sotto soglia", cioè di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

La previsione in commento apporta notevoli cambiamenti rispetto a quella prevista dal D.lgs. n. 163/2006.

Fatta sempre salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie secondo modalità differenziate per classi di importo, come riportato nello schema seguente.

LAVORI

Importo del contratto (In euro)	Modalità di affidamento
inferiore a 40.000	Affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta
pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000	Affidamento mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, con rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui sopra
pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione	Affidamento mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, con rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (per tutti i lavori)
pari o superiore a 1 milione	Affidamento mediante procedure ordinarie

Il comma 7 prevede, peraltro, che sarà l'ANAC, con proprie linee guida da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, a stabilire la disciplina attuativa per tale tipologia di appalti, individuando le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato e per gestire gli elenchi degli operatori economici **(in via di pubblicazione)**

Fino all'entrata in vigore di dette linee guida, troverà applicazione l'art. 216, comma 9, del Codice, a norma del quale le indagini di mercato dovranno essere effettuate dalle stazioni appaltanti mediante avviso pubblico sul profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi dei soggetti che si intendono invitare, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il Codice.

Art. 37- Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

Gli articoli 37 e 38 delineano il nuovo sistema di aggregazione delle committenze e della correlata qualificazione delle stazioni appaltanti.

Anzitutto, l'art. 37 prevede, al comma 1, **modalità differenziate di acquisto di (beni, servizi e lavori pubblici) a seconda delle classi di importo degli affidamenti e del possesso, da parte delle stazioni appaltanti, della qualificazione disciplinata dal successivo art. 38**, così schematizzabili:

Stazione appaltante non qualificata LAVORI	
Importo del contratto (in euro)	Modalità di acquisizione
inferiore a 150.000	La stazione appaltante può procedere direttamente e autonomamente, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (art. 37, co. 1, primo periodo)
pari o superiore a 150.000	La Stazione appaltante deve ricorrere a una centrale di committenza o procedere mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica (art. 37, co. 3)

Stazione appaltante qualificata LAVORI	
Importo del contratto (in euro)	Modalità di acquisizione
inferiore a 150.000	La Stazione appaltante qualificata può procedere direttamente e autonomamente, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (art. 37, co. 1, primo periodo)
superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione (solo per lavori di manutenzione ordinaria)**	La Stazione appaltante qualificata procede mediante ricorso autonomo agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (art. 37, co. 2, primo periodo). In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti: <ul style="list-style-type: none"> - procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria (art. 37, co. 2, secondo periodo); oppure - ricorrono a una centrale di committenza o si aggregano con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica (art. 37, co. 2, secondo periodo)
**la norma non prevede il regime ordinario dei lavori d'importo pari a 150.000 euro	
Qualsiasi	La Stazione appaltante qualificata può procedere autonomamente o ricorrere ad una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38 (art. 37, co. 6)

I criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia, nonché l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento, **sono demandati dal comma 5 ad un apposito DPCM**, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del Codice.

La disposizione prevede, altresì, che, **nelle more dell'adozione del suddetto decreto**, si applichi l'art. 216, comma 10 - in base al quale, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, **i requisiti di qualificazione sono soddisfatti dalle stazioni appaltanti mediante l'iscrizione all'Anagrafe delle stazioni appaltanti** (al riguardo, v. commento *sub* art. 38).

Home Strumenti SLIDES NUOVO C. * Accedi

70 ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
1944 - 2014 COSTRUTTORI EDILI

Art. 38 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

Con la disposizione in commento viene introdotto **un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti**, comprese le centrali di committenza, **gestito dall'ANAC** e basato **sull'accertamento quinquennale di requisiti** (di base e premianti) **afferenti la qualità, l'efficienza e la professionalizzazione delle amministrazioni.**

La previsione, che non si applica agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, prevede l'istituzione, presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito **elenco delle stazioni appaltanti** qualificate di cui fanno parte anche **le centrali di committenza, nonché, di diritto, Consip, INVITALIA, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, i soggetti aggregatori regionali.**

Avv. Francesca Ottavi – Direzione Legislazione Opere Pubbliche

16

La disciplina in commento **non è, tuttavia, immediatamente efficace.**

La sua attuazione è, infatti, demandata anzitutto ad un **DPCM da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Codice**, che dovrà individuare i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione nell'elenco, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità ed il relativo ambito territoriale, nonché le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e la data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione.

Inoltre, con un provvedimento ad hoc (per il quale non sono previsti termini di adozione) l'ANAC dovrà stabilire le modalità attuative del sistema di qualificazione, prevedendo anche un termine congruo per consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione, nonché disciplinare la qualificazione con riserva. Al fine di rendere effettiva la qualificazione sono previste misure sanzionatorie e misure premiali

Proprio **in ragione della differita operatività delle previsioni in commento**, l'art. 216, comma 10, del Codice prevede che, nelle more dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione, **i requisiti di qualificazione sono soddisfatti dalle stazioni appaltanti mediante l'iscrizione all'Anagrafe delle stazioni appaltanti**, di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Home Strumenti SLIDES NUOVO C... x Accedi

70 ANCE
1944 - 2014
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Art. 59 – Scelta delle procedure - Appalto integrato

Inoltre, viene introdotto il nuovo principio secondo il quale gli **appalti relativi ai lavori devono essere affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo**, il cui contenuto deve garantire la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati, e dare certezza del rispetto dei tempi e costi previsti.

La norma, infine, specifica che **è vietato l'affidamento congiunto delle attività di "progettazione ed esecuzione"**, ad esclusione dei casi di affidamento a **contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico-privato e contratto di disponibilità. Settori speciali Lavori sui beni culturali**

Avv. Francesca Ottavi – Direzione Legislazione Opere Pubbliche

18

Artt. 77 e 78 – Commissione di aggiudicazione e albo dei componenti

Il comma 3, prevede che i commissari di gara siano scelti dalla stazione appaltante non tra i funzionari appartenenti alla stessa, come prevedeva il D.lgs. 163/2006, ma **mediante sorteggio pubblico, da una lista di candidati** - costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunicata dall'ANAC - **di esperti iscritti ad un apposito Albo istituito sempre presso l'ANAC.**

La stessa disposizione prevede poi la possibilità per la stazione appaltante di **derogare al principio che impone il ricorso a commissari esterni**, in alcuni specifici casi.

In particolare, è possibile nominare componenti interni alla stazione appaltante, **in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità**. Questi ultimi, peraltro, vengono individuati dalla stessa norma in quelli la cui procedura di gara venga svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione di cui all'articolo 59.

Inoltre, Consip, Invitalia ed i soggetti aggregatori regionali (di cui all'art. 9 del DL n. 66/2014), possono ricorrere a **soggetti iscritti in apposita sezione dell'Albo**.

Infine, **fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo (art. 78), la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante** competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto (art. 216 comma 12).

Linee guida ANAC – in attesa di approvazione definitiva e pubblicazione

CONSULTAZIONE ANAC su ALBO COMMISSARI

- **PRESIDENTE DI COMMISSIONE:**
SEMPRE SORTEGGIATO DA LISTA ANAC
- **PROCEDURE SOPRA 1 MILIONE DI EURO E FINO A SOGLIA COMUNITARIA:**
"CONSIGLIATO" IL RICORSO al SORTEGGIO DA LISTA ANAC

Parere Cds 14 settembre 2016 n. 1919

- Le linee guida ANAC sono vincolanti per le s.a. e per i commissari

- (ANAC) **PRESIDENTE DI COMMISSIONE:**
SEMPRE SORTEGGIATO DA LISTA ANAC

Contra CDS

- (ANAC) **PROCEDURE SOPRA 1 MILIONE DI EURO E FINO A SOGLIA COMUNITARIA:**
"CONSIGLIATO" IL RICORSO al SORTEGGIO DA LISTA ANAC

Ok CDS l'utilizzo di Commissari interni è sempre un'eccezione

Artt. 95 e 97 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto – Prezzo più basso e criterio del miglior rapporto "qualità-prezzo" – Esclusione automatica delle offerte anomale

a) Criteri di aggiudicazione

L'articolo riproduce sostanzialmente quanto previsto in materia dalle nuove direttive UE. A questo proposito, si vuole precisare che queste ultime presentano un unico criterio, denominato **offerta economicamente più vantaggiosa**, che non è più quello fino ad oggi praticato, in quanto ricomprende le ipotesi, rappresentate dall'aggiudicazione sulla base:

- 1) **del prezzo**
- 2) **o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale ad esempio il costo del ciclo di vita,**
- 3) **o miglior rapporto "qualità-prezzo"** (con opzione di gara solo sull'elemento qualitativo)

Per i lavori, il prezzo più basso può essere utilizzato per appalti fino **ad 1 milione di euro**.

In tal caso, ai sensi del successivo art. 97 comma 8, le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando **l'esclusione automatica delle offerte anomale** che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, come individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sempreché il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10.

Va precisato, invero, che il predetto comma 8, con un inciso poco coordinato con l'art. 95 comma 4, prevede che, tale facoltà possa essere esercitata *"quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie" (sic!)*. Tuttavia, come detto, per i lavori, il criterio del prezzo più basso – che rende attivabile l'esclusione automatica - **può essere applicato comunque fino alla soglia massima di 1 milione**.

Artt. 216 e 217 – Ambito temporale di applicazione, regime transitorio e abrogazioni

Al primo comma dell'art. 216, è chiarito che le disposizioni del nuovo Codice, se non diversamente previsto, si applicano:

- a) alle **procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice**,
- b) nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrare in vigore del Codice, **non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte**.

Quanto alle **abrogazioni**, il codice provvede al superamento dell'impianto normativo in materia dei contratti pubblici su cui hanno inciso, specie negli ultimi anni, numerosi interventi normativi, che non sempre si sono configurati come novelle al **Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006**.

In particolare, come previsto dal comma 4 della delega, le abrogazioni comprendono, anzitutto, **il decreto legislativo n. 163 del 2006 e il Regolamento di attuazione ed esecuzione di tale decreto, ossia il D.P.R. n. 207 del 2010**, nei termini di seguito riportati.

Quanto alle disposizioni del regolamento D.P.R. 207/2010, le stesse sono abrogate in base alla seguente **suddivisione temporale**:

1) con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del nuovo Codice, i quali operano una ricognizione delle disposizioni del Regolamento da esse sostituite;

2) dalla data di entrata in vigore del Codice (20 aprile 2016): la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati.

Home Strumenti SLIDES NUOVO C... * Accedi

70

ANCE
1944 - 2014

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

COMUNICATO ANAC 11 MAGGIO 2016

Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06

Le disposizioni del 163/2016 si applicano a **tutti gli avvisi pubblicati entro il 19 aprile 2016** in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o Albo Pretorio o del profilo del committente (*cf.* artt. 66, 122 e ss. del d.lgs. 163/06)

Avv. Francesca Ottavi – Direzione Legislazione Opere Pubbliche 30

70

ANCE
1944 - 2014

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

1. affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali, indipendentemente dall'acquisizione di un nuovo CIG, siano disposti:

- il **rinnovo** del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara;
- **consegne, lavori e servizi complementari**; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara;
- **varianti** per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara.

Avv. Francesca Ottavi – Direzione Legislazione Opere Pubbliche 31

254,0 x 190,5 mm

2. procedure negoziate indette, a partire dal 20 aprile 2016, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata in applicazione degli articoli che la consentono per **precedenti gare andate deserte**

3. affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice;

4. convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice

**LINEE GUIDA ANAC
LO STATO DEI LAVORI**

11 NOVEMBRE 2016

Avv. Francesca Ottavi – Direzione Legislazione Opere Pubbliche

LINEE GUIDA	CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA BOZZA	APPROV. CONSIGLIO AUTORITY	PARERI CONSULTIVI	APPROVAZIONE DEFINITIVA E PUBBLICAZIONE	VINCOLANTI
DIRETTORE DEI LAVORI	dal 29.04.2016 al 16.05.2016	Approvate il 21.06.2016	Trasmesse al MIT per adozione DM (andranno sentite anche Commissioni Parlamentari e Consiglio Superiore LL.PP. ex art. 111, comma 1) 3/11/2016 – parere CDS n 2282	NON ANCORA	SI

Avv. Francesca Ottavi – Direzione Legislazione Opere Pubbliche

LINEE GUIDA	CONSULTAZIONE PUBBLICA	APPROV. CONSIGLIO AUTORITA'	PARERI CONSULTIVI	APPROVAZIONE DEFINITIVA E PUBBLICAZIONE	VINCOLANTI
COMPITI DEL RUP	dal 29.04.2016 al 16.05.2016	Deliberate il 21.06.2016.	28.07.2016 - Lettera del Presidente della Commissione Ambiente e LLPP della Camera, e del Presidente della Commissione LLPP del Senato. 2.08.2016 - Parere del Consiglio di Stato, n. 1767	NON ANCORA	PARZIALMENTE
OEPV	dal 29.04.2016 al 16.05.2016	Deliberate il 21.06.2016.	28.07.2016 - Lettera del Presidente della Comm. Ambiente e LLPP della Camera, e del Presidente della Commissione LLPP del Senato. 2.08.2016 - Parere del Consiglio di Stato, n. 1767	Approvate definitivamente il 21 settembre 2016, con delibera 1005. Pubblicate in GURI n 238 11 ottobre 2016	NO

Avv. Francesca Ottavi – Direzione Legislazione Opere Pubbliche

35

LINEE GUIDA	CONSULTAZIONE PUBBLICA	APPROV. CONSIGLIO AUTORITA'	PARERI CONSULTIVI	APPROVAZIONE DEFINITIVA E PUBBLICAZIONE	VINCOLANTI
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	dal 29.04.2016 al 16.05.2016	Deliberate il 21.06.2016.	28.07.2016 - Lettera del Presidente della Commissione Ambiente e LLPP della Camera, e del Presidente della Commissione LLPP del Senato. 02.08.2016 - Parere del Consiglio di Stato, n. 1767	Approvate definitivamente il 14 settembre 2016, con delibera 973. Pubblicate in GURI n. 228 del 29 settembre 2016	NO
CONTRATTI SOTTO SOGLIA UE	dal 29.04.2016 al 16.05.2016	Deliberate il 28.06.2016.	13.09.2016 Parere del Consiglio di Stato n. 1903.	NON ANCORA	NO

Avv. Francesca Ottavi – Direzione Legislazione Opere Pubbliche

36

LINEE GUIDA	CONSULTAZIONE PUBBLICA	APPROV. CONSIGLIO AUTORITY	PARERI CONSULTIVI	APPROVAZIONE DEFINITIVA E PUBBLICAZIONE	VINCOLANTI
ALBO COMMISSARI DI GARA	dal 29.04.2016 al 16.05.2016	Deliberate il 6.07.2016.	28.07.2016 - Lettera del Presidente della Commissione Ambiente e LLPP della Camera, e del Presidente della Commissione LLPP del Senato. 14.09.2016 Parere del Consiglio di Stato n. 1919		SI
MEZZI PROVA E CARENZE RILEVANTI NELL'ESECUZIONE DI UN PRECEDENTE CONTRATTO (ex art. 80, c 5, lettera c)	dal 10.06.2016 al 27.06.2016	Non ancora deliberate	3/11/2016 Parere del Consiglio di Stato n. 2286		NO

LINEE GUIDA	CONSULTAZIONE PUBBLICA	APPROV. CONSIGLIO AUTORITY	PARERI CONSULTIVI	APPROVAZIONE DEFINITIVA E PUBBLICAZIONE	VINCOLANTI
CRITERI REPUTAZIONALI IMPRESE	dal 10.06.2016 al 27.06.2016 30.09.2016 NUOVA CONSULTAZIONE	Non ancora deliberate			
PPP	dal 10.06.2016 al 27.06.2016	Non ancora deliberate			

**DECRETI MIT
 LO STATO DEI LAVORI**

11 Novembre 2016

n	MATERIA	DECRETO	PARERE CONSIGLIO DI STATO
1)	Documento Gara Unico Europeo	CIRCOLARE MIT 18 luglio 2016, n. 3 (GURI n.174 del 27 luglio 2016)	
2)	Parametri importi progettazione	NO	
3)	Qualificazione committenti	NO	
4)	Livelli di progettazione	NO	
5)	Requisiti per affidamento servizi ingegneria/architettura	NO	
6)	Cabina regia	DPCM 10 agosto 2016 (GURI n. 293 del 31 agosto 2016)	
7)	BIM	NO	
8)	SIOS/Avvalimento	NO - Solo Bozza DM MIT	In via di pubblicazione
9)	Programmazione	NO	